Scuola di specializzazione per le professioni forensi: diritto amministrativo

10 marzo 2020, h. 14-16 prof. Guido Corso

Provvedimento amministrativo e atto impugnabile

1. – La norma di provvedimento amministrativo è stata elaborata dalla giurisprudenza quando il giudice è chiamato a stabilire se un atto è impugnabile o non lo è. In questo modo viene evidenziata la stretta relazione che esiste tra attività amministrativa e tutela giurisdizionale: provvedimento amministrativo è l’atto lesivo.

Questa relazione è evidenziata dalla Costituzione che menziona “*gli atti della pubblica amministrazione*” all’art. 113 per stabilire che contro di essi “*è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi*”.

2. – la legge sul procedimento amministrativo disciplina il procedimento. Essa prevede atti endoprocedimentali, che precedono il provvedimento conclusivo (la comunicazione di avvio del procedimento, art. 7; i pareri e le valutazioni tecniche, 16 e 17; il preannuncio del rigetto della istanza, art. 10 bis etc.) e la “*decisione amministrativa*” (art. 3). I primi non sono impugnabili, la decisione è impugnabile.

Come si evince dalla giurisprudenza, la distinzione non è sempre pacifica.

3. – La sentenza della IV Sez. del C.d.S. n. 661/2020 distingue i regolamenti a seconda che siano immediatamente lesivi o non lo siano (poiché la lesione sarà eventualmente cagionato dall’atto applicativo).

Quando il ricorrente impugna più atti (ricorso cumulativo) è possibile che solo alcuni siano impugnabili: è l’ipotesi presa in considerazione dal TAR Lazio con la sentenza n. 11701/2019.

La VIA (Valutazione di impatto ambientale) non chiude il procedimento amministrativo: tuttavia essa ha una autonoma capacità lesiva che giustifica l’impugnazione (Cons. St. IV, n. 5884/2019).

Il TAR Lombardia (sent. n. 984/2019) distingue nell’ambito delle “*diffide*” quelle che confermano l’esistenza di un obbligo preesistente da quelle che, pur denominate diffide, sono in realtà ordini produttivi di effetti sfavorevoli (in questo caso sono impugnabili).

Analoghi problemi di demarcazione si pongono per l’atto conclusivo dei lavori di una conferenza di servizi (TAR Piemonte, n. 1314/2018).